



Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS

Wealth | Trust | Governance | ITALIA

La “*nuova*” fiscalità dei Trusts

Le linee guida del Fisco con Circolare n.34/E/2022

Novembre 2022

Sommario

Le nuove linee guida	3
L'imposizione diretta.....	3
L'imposizione indiretta	6
Il Monitoraggio fiscale	10
IVIE & IVAFE	11
Conclusioni.....	12

Il presente documento è destinato esclusivamente ai destinatari e non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli di informazione. Il suo scopo è quello di fornire una comprensione generale dei profili legali e non di fornire una consulenza legale specifica.

Queste informazioni non costituiscono una guida completa e sono intese solo come una guida preliminare. Prima di procedere è necessario richiedere un'adeguata consulenza fiscale e legale. Le presenti informazioni sono state redatte da Belluzzo International Partners ("Belluzzo") al fine di fornire una panoramica sull'argomento in questione. I destinatari di questo documento in giurisdizioni diverse dall'Italia devono condurre ricerche indipendenti e osservare tutti i requisiti legali applicabili nelle loro giurisdizioni. In particolare, la distribuzione di questo documento in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge e, di conseguenza, i destinatari accettano di essere in grado di ricevere questo documento senza contravvenire ad alcun requisito di registrazione non soddisfatto o ad altre restrizioni legali nella giurisdizione in cui risiedono o conducono affari.

Il nostro Studio è più che lieto di dare seguito a qualsiasi questione trattata in questa presentazione e di mettersi in contatto con voi e/o con il vostro consulente al fine di comprendere meglio il caso e di avviare una valutazione, che noi consigliamo. Belluzzo agisce in diverse giurisdizioni in base alle specifiche leggi locali. Troverete ulteriori informazioni sul nostro sito web.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza previa autorizzazione dell'editore.

LE NUOVE LINEE GUIDA

Dopo una lunga gestazione, con la **Circolare n. 34 del 20 ottobre 2022** l'Agenzia delle Entrate fornisce i tanto attesi chiarimenti sui profili fiscali dei Trust, fissando alcuni punti fermi sull'imposizione diretta e indiretta, nonché sugli obblighi di monitoraggio fiscale e sui principali profili internazionali e cross-border.

In passato, uno dei principali ostacoli alla diffusione dei trusts in Italia è derivato proprio dal pregiudizio che storicamente ha accompagnato la prospettiva in cui il fisco si poneva in relazione a tale strumento. Tale pregiudizio – forse cagionato dall'utilizzo distorto che alcuni contribuenti hanno fatto in passato dei trusts – pare oggi non trovare più alcuna ragion d'essere. Grazie alla Circolare, infatti, i trust vengono ricondotti al ruolo che gli è proprio: strumenti versatili, in grado di realizzare molteplici esigenze di pianificazione patrimoniale meritevoli di tutela.

Con la Circolare n. 34 del 2022 il Fisco offre numerosi chiarimenti in relazione a tutti (o quasi) i profili critici affrontati nella prassi operativa.

Il quadro che emerge dal documento in commento fornisce maggiori certezze agli operatori, consentendo di guardare con rinnovata attenzione e interesse ai **trust quali strumenti di supporto alle numerose problematiche relative alla gestione del patrimonio, alla governance delle famiglie imprenditoriali, nonché alla preservazione dei beni in un'ottica intergenerazionale.**

Tutto ciò, in piena compliance tributaria.

1. L'IMPOSIZIONE DIRETTA

1.1. L'apporto dei beni in Trust

La disposizione dei beni in un trust segue un trattamento differenziato, ai fini delle imposte dirette, a seconda in ragione della **natura del disponente (se imprenditore o meno)** e della **tipologia del bene apportato.**

Più nel dettaglio, l'Agenzia ha chiarito che:

- in caso di **disponente imprenditore**, la disposizione di beni d'impresa rappresenta un evento fiscalmente rilevante (anche ai fini IVA) e assoggettabile ad imposizione quale ricavo o plusvalenza (in entrambi i casi i valori da prendere come riferimento è quello normale di cui all'art.9 del TUIR);
- in caso di **disponente non imprenditore**, il trasferimento di beni in un trust non dà luogo a materia imponibile ai fini delle imposte dirette *"né in capo al disponente non imprenditore né in capo al trust, sempreché lo stesso non si qualifichi commerciale"*.

Anche in questa sede l'Agenzia ha ribadito che, sempre in caso di **disponente non imprenditore**, alla non rilevanza fiscale di cui sopra possano costituire eccezione alcuni casi espressamente previsti (ad es. il trasferimento dei titoli detenuti nell'ambito di un rapporto amministrato o gestito).

1.2. Soggettività tributaria, territorialità e regole di determinazione del reddito dei trust

In ossequio all'art. 73 del TUIR, i trust (residenti o non residenti) sono stati come noto inclusi tra i **soggetti passivi IRES.**

Ai fini della determinazione del reddito:

- se il Trust è **residente** in Italia, rilevano i redditi ovunque prodotti (in applicazione del c.d. *"worldwide taxation principle"*);
- se il Trust **non è residente** in Italia, rilevano solo i redditi considerati prodotti nel territorio dello Stato (in applicazione del c.d. *"source-based principle"*).

A tale ultimo principio, l'Agenzia pone due eccezioni nel caso di:

1. **beneficiario "individuato" residente di trust trasparente non residente;**
2. **beneficiario residente di trust opaco stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata.**

In tali ipotesi, rileva il reddito complessivamente prodotto dal trust riferibile al beneficiario indipendentemente dal principio di territorialità di cui all'art. 23 del TUIR.

Le considerazioni di



1. Come evidenziato dalla stessa ADE, tale passaggio rappresenta un superamento della posizione di cui alla Circolare 48/E/200, laddove si era espressa a favore del principio di territorialità con riferimento ai **beneficiari residenti di trust trasparenti non residenti**.
2. Eccezione fatta per alcuni cenni presenti nel paragrafo 3.3. (con riguardo ai trust opachi stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata), la Circolare n.34/E/2022 non ritorna sui criteri per individuare la residenza fiscale degli stessi. Si ritiene, pertanto, che possa continuarsi a fare riferimento al par. 3.1 della Circolare n.48/E/2007.

Dal punto di vista della **determinazione del reddito prodotto dal trust**, poi, il trattamento potrà seguire la disciplina:

- degli enti pubblici e privati commerciali (art. 73, c. 1, lett. b del TUIR), per i trust **residenti** che svolgono attività commerciale (c.d. **Trust commerciali**), applicandosi in tal caso le regole previste per i soggetti IRES che svolgono attività commerciale (artt. 81 e ss.);
- degli enti pubblici e privati non commerciali **residenti** (art. 73, c.1, lett.c), per i trust che non svolgono esclusivamente o principalmente attività commerciale (c.d. **Trust non commerciali**), applicandosi in tal caso le regole previste per gli enti non commerciali residenti (art. 143 del TUIR);
- degli enti pubblici e privati **non residenti** (art. 73, c.1, lett. d), che seguiranno le regole degli enti non residenti commerciali (art. 151 del TUIR) o non commerciali (art. 153 del TUIR).

Ai fini della individuazione del regime applicabile al reddito, in virtù dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art.73, come noto si distinguono due tipologie di trust:

- I c.d. **trust opachi**, ovvero trust senza beneficiario di reddito "individuato", il cui reddito viene tassato in capo al trust secondo le regole IRES di cui sopra;
- I c.d. trust **trasparenti**, ovvero trust con beneficiario di reddito "individuato", il cui reddito – comunque determinato secondo le regole IRES – viene imputato per trasparenza al beneficiario e tassato secondo le regole proprie di quest'ultimo.

1.3. I Trust trasparenti residenti e non residenti

Nel caso di **trust trasparente**, dunque con beneficiario di reddito "individuato", il reddito prodotto dal trust viene **imputato** ex art. 73, co.2 del TUIR **"in ogni caso" al beneficiario** e cioè indipendentemente dall'effettiva percezione.

Riprendendo quanto già chiarito nella circolare n.48/e/2007, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che per "beneficiario individuato" è da intendersi il **beneficiario di "reddito individuato"**. È necessario, in altre parole, che il beneficiario sia puntualmente "individuato" e che risulti titolare del diritto di pretendere dal *trustee* la distribuzione di un dato reddito prodotto dal trust.

L'Agenzia delle Entrate, a tal riguardo, ha definitivamente chiarito che – in caso di beneficiario persona fisica – il reddito così imputato concorre alla formazione del reddito complessivo quale reddito di capitale ex art. 44, co.1 lett. g-sexies del TUIR e tassato con le aliquote progressive IRPEF.

Al momento dell'effettiva distribuzione, il reddito già tassato per imputazione non sosterà ulteriore imposizione ai fini delle imposte dirette.

Se il reddito conseguito dal trust fruisce di un regime non imponibilità o di esenzione previsto dalla normativa, la relativa attribuzione effettiva al beneficiario non dà luogo a tassazione in capo quest'ultimo.

Le considerazioni di  **Belluzzo**
INTERNATIONAL PARTNERS

Secondo una lettura organica del contenuto della Circolare ai paragrafi 3.1 e 4.6, l'Agenzia parrebbe esprimersi nel senso della non imponibilità anche ai fini delle imposte indirette della generalità delle distribuzioni reddituali (quindi anche quelle effettuate da parte di Trust opachi).

Data "l'assimilazione del trattamento fiscale dei redditi realizzati da un trust non commerciale tra quello previsto per le persone fisiche", nel caso in cui il trust realizzi una plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile detenuto da più di cinque anni, la stessa non avrà alcuna rilevanza reddituale (nemmeno al momento della distribuzione effettiva).

Come già anticipato, infine, l'Agenzia sostiene che i beneficiari residenti di trust trasparenti residenti o non residenti sono comunque imponibili in Italia a prescindere dal principio di territorialità di cui all'art. 23 del TUIR.

Le considerazioni di  **Belluzzo**
INTERNATIONAL PARTNERS

La Circolare nulla dice sull'applicazione del principio di territorialità in relazione ai beneficiari non residenti di trust trasparenti residenti. Sul punto non è chiaro se la precedente posizione (espressa nella Circolare n.61/E/2010, secondo cui il reddito imputato va considerato comunque quale prodotto in Italia ai sensi dell'art. 23 del TUIR) sia stata superata o meno.

1.4. I Trust opachi residenti e non residenti

Il reddito dei **trust opachi**, dunque senza beneficiari di redditi "individuati" viene determinato secondo le regole appartenenti alla sua natura commerciale o non commerciale e tassato con aliquota IRES al 24%.

Tra le novità più rilevanti della Circolare figura la posizione dell'Agenzia a favore della **rilevanza fiscale delle successive distribuzioni da parte di un trust commerciale al beneficiario quale reddito di capitale ex art. 44, co.1, lett. e) del TUIR (i.e. come utili da partecipazione).**

In tal caso, il **trust opaco commerciale** – se residente – assumerà il ruolo di sostituto d'imposta e applicherà una ritenuta alla fonte nella misura del 26%. Sebbene non sia stato chiarito espressamente dalla Circolare, da una lettura "a specchio" se ne potrebbe desumere che nel caso di **distribuzioni effettuate da un trust opaco non residente commerciale** (non "paradisiaci"), il beneficiario residente sia tenuto ad autoliquidare l'imposta sostitutiva in sede di dichiarazione.

Le considerazioni di  **Belluzzo**
INTERNATIONAL PARTNERS

Il trattamento fiscale dei soggetti Ires commerciali trasparenti viene disciplinato dagli artt. 115 e 116 Tuir con un regime opzionale.

Data la porta novativa di tale interpretazione e le pre-esistenti condizioni di obiettiva incertezza, l'Agenzia ha affermato che i **trust opachi commerciali che abbiano, prima del 20 ottobre 2022, effettuato delle distribuzioni reddituali** senza l'applicazione delle ritenute potranno versare le dovute imposte senza applicazione delle sanzioni.

Con riferimento, invece, ai **trust opachi non commerciali**, è stata mantenuta l'impostazione presente nella Circolare n.48/E/2007 secondo cui le successive distribuzioni reddituali effettuate in favore dei beneficiari non scontano ulteriori imposte.

1.5. I Trust opachi non residenti ma "stabiliti" in Paesi a fiscalità privilegiata

Ai sensi dell'art. 44, co.1, lett. g-sexies) del TUIR, i redditi corrisposti da trust opachi stabiliti in Stati e territori che, **con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust** si considerano a fiscalità privilegiata ex art. 47-bis del TUIR, assumono rilevanza fiscale anche se i beneficiari residenti non sono "individuati" e a prescindere dal requisito della territorialità.

Nel caso di redditi di fonte italiana e già tassati dall'Italia in capo al trust, gli stessi non sconteranno ulteriore imposizione in capo al beneficiario residente cui sono distribuiti.

Per l'individuazione dei trust opachi esteri "paradisiaci", l'Agenzia ha chiarito che si considerano a fiscalità privilegiata gli Stati e territori per i quali il livello nominale di tassazione del reddito prodotto dal trust, al momento della produzione, risulti **inferiore al 50% per cento di quello applicabile in Italia**.

Sul punto l'Agenzia ha negato al Contribuente la possibilità di presentare un interpello volto a dimostrare la congruità della tassazione subita dal trust con riguardo ai redditi prodotti.

Per quanto concerne il termine "stabiliti", la Circolare evidenzia che lo stesso deve essere inteso con riferimento alla giurisdizione della residenza del trust in base alle relative regole, quale risultante al **momento dell'attribuzione** al beneficiario residente, fermo restando che il reddito distribuito sia stato tassato in capo al trust, al **momento della produzione** e nel rispetto del livello minimo di tassazione previsto dal citato articolo 47-bis del Tuir.

Laddove il Trust non sia considerato fiscalmente residente in uno Stato (per il particolare funzionamento tecnico in una giurisdizione o per una specifica esenzione, convenzionale o meno), ma abbia in quest'ultimo **la sede dell'amministrazione**, lo stesso si deve comunque considerare quale ivi stabilito.

Infine, sempre nel caso di distribuzioni da trust "paradisiaci", **laddove non sia possibile distinguere tra reddito e patrimonio, l'intero ammontare attribuito** – ai sensi della presunzione di cui all'art. 45, comma 4-quater del TUIR – **costituisce reddito**.

Viene quindi richiesto al Trustee, al fine di evitare tale presunzione, di **tenere un'adeguata contabilità analitica**, secondo le regole tributarie applicabili in Italia, volta a distinguere le componenti di:

- **Reddito**, costituito da ogni provento conseguito dal trust, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati;
- **Patrimonio**, costituito dalle disposizioni iniziali ed ogni successivo trasferimento effettuato dal disponente o da terzi in favore del trust.

Le considerazioni di


Belluzzo
 INTERNATIONAL PARTNERS

La distinzione tra Patrimonio e Reddito nonché della qualificazione "paradisiaca" del reddito è materia da analizzare attentamente negli specifici casi. Si raccomanda ai Trustees di richiedere quanto prima consulenza specifica e specializzata sul punto. In ottica di pianificazione, sarà raccomandabile verificare con attenzione il luogo di "stabilimento" nonché la materiale implementazione secondo i principi di diritto e gli obiettivi del trust (e del Settlor conseguentemente).

In ottica generale occorre anche prestare attenzione ai profili concernenti le libertà fondamentali del TFUE (ad es. quelli relativi alla libertà di stabilimento).

1.6. L'interposizione del Trust

Nell'ipotesi in cui un trust sia fiscalmente interposto (in favore del disponente o del beneficiario), il reddito di cui "appare titolare" viene imputato e tassato direttamente in capo al soggetto interponente.

Nel caso in cui il trust risulti interposto a favore del disponente, nell'ipotesi di decesso di quest'ultimo secondo l'Agenzia delle Entrate i beni e diritti formalmente intestati al trust si considerano come facenti parte dell'attivo ereditario di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 346/1990 (con conseguente applicazione dell'imposta di successione).

Le considerazioni di


Belluzzo
 INTERNATIONAL PARTNERS

Tale ultimo passaggio sembrerebbe superare la precedente posizione dell'Agenzia espressa nella Risposta n.359/2022, secondo cui l'interposizione ai fini delle imposte dirette non assume rilevanza nell'ambito delle imposte indirette.

2. L'IMPOSIZIONE INDIRECTA

Con la Circolare n. 34/2022, l'Agenzia delle Entrate **conferma in via definitiva il recepimento dell'orientamento della Corte di Cassazione** circa

l'inapplicabilità delle imposte di donazione e successione agli atti di disposizione in Trust laddove non vi sia un arricchimento "**stabile**" in capo ai beneficiari.

I suddetti atti, così come gli atti istitutivi e gli eventuali atti di sostituzione del Trustee, saranno assoggettati pertanto alla sola imposta di registro (e, laddove applicabili, a quelle ipocatastali) in misura fissa (art. 11, Tariffa, parte prima, del D.P.R. n.131/1986).

Le considerazioni di Belluzzo INTERNATIONAL PARTNERS

I Trust discrezionali escono particolarmente rafforzati dalla circolare.

2.1. L'arricchimento "stabile"

L'effettivo trasferimento di ricchezza ai beneficiari, laddove si configuri un'**attribuzione "stabile"**, integra i presupposti per l'applicazione delle imposte di donazione e successione (TUS).

Quanto alla **definizione di tale attribuzione "stabile"**, secondo l'Agenzia delle Entrate, bisognerebbe fare principalmente riferimento alle clausole dell'atto istitutivo e dei *deed* del Trust.

Novità di particolare interesse è l'interpretazione dell'Agenzia secondo cui tale attribuzione "stabile" (con conseguente applicazione delle imposte di donazione e successione) possa parimenti essere individuata al momento dell'atto istitutivo o di disposizione dei beni in Trust (o in un momento successivo ma durante

Le considerazioni di Belluzzo INTERNATIONAL PARTNERS

Una lettura approfondita consente di esprimere una complessiva soddisfazione per le linee guida elaborate dal Fisco, dato che, guardando alla sostanza giuridica e fattuale dello specifico trust, da un lato si conferma l'imposta di registro e ipocatastali in misura fissa "in entrata" e dall'altro l'imposizione, secondo TUS, "in uscita". Vengono indicati, tuttavia, alcuni elementi interessanti per qualificare la "attribuzione stabile" anche in un tempo precedente alla definitiva attribuzione.

Ciò può fornire, in ottica di pianificazione, una interessante duttilità allo strumento, adattandolo sia alle consuete esigenze specifiche che all'eventuale valutazione (di convenienza) nell'anticipare il carico fiscale associato all'imposta di donazione e successione (perché si ritiene, ad esempio, che in futuro tali imposte potrebbero aumentare). Il tutto nel rispetto della prassi internazionale che consente di qualificare il beneficiario come "**vested**" ("vestito"). Sul punto si raccomanda di **approfondire i casi specifici relativi ai trust già esistenti e un attento bilanciamento tra diritto e fisco nei casi di nuove strutture e pianificazioni.**

la permanenza del bene nel trust fund), allorché già *ab origine* i beneficiari siano individuati (o individuabili) e titolari di diritti pieni ed esigibili "*non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente*".

2.2 Determinazione dell'imposta di donazione o successione

Aliquote e franchigie

Essendo il trust un rapporto giuridico complesso con un'**unica causa fiduciaria**, le aliquote e le franchigie (ex art. 2, commi 48 e 49 del D.L. n.262/2006)) sono individuate all'atto di **disposizione** ("entrata") e valutate parimenti al momento dell'**attribuzione** ("uscita") dei beni.

Territorialità

Quanto ai requisiti della territorialità (ad esempio dove si trovi il Settlor al momento della disposizione o della attribuzione), la Circolare chiarisce che occorre guardare all'atto di disposizione dei beni in Trust, essendo in tale momento che si verifica "*l'effettivo "spossessamento" dei beni da parte del disponente per effetto della segregazione*".

Valore dei beni disposti in trust

Come già anticipato nella Bozza di Circolare, l'Agenzia conferma che il valore dei beni dovrà essere determinato con riferimento alla base imponibile nella data dell'atto con cui viene effettuato il trasferimento in favore dei beneficiari ("uscita").

Esenzioni e agevolazioni

Anche la spettanza di eventuali esenzioni e/o agevolazioni dovrà essere valutata "in uscita".

Ad esempio, il beneficiario destinatario di un bene immobile potrà accedere all'agevolazione c.d. "prima casa" (art. 69, co.3 della L. n.42/2000) laddove al momento dell'attribuzione finale integri i requisiti richiesti da detta disciplina. La Circolare aggiunge, inoltre, che la volontà di fruire delle agevolazioni dovrà essere manifestata dal richiedente con apposita dichiarazione resa nell'atto di trasferimento effettuato in suo favore.

Quanto, poi, alle norme di esenzione o agevolazione che prevedano dei determinati requisiti temporali, la Circolare chiarisce che il termine iniziale decorrerà dalla data del trasferimento.

Le considerazioni di



Sebbene l'Agenzia non ne faccia esplicito riferimento, è ragionevole pensare che a tale interpretazione soggiaccia pure la norma agevolativa in materia di "passaggi generazionali" aziendali e/o societari, di cui all'art. 4, co.4-ter del D.Lgs. n. 346/1990. In altre parole, parrebbe confermata la possibilità di abbattere la base imponibile ai fini del TUS quando, i beneficiari si impegnino - dietro apposita dichiarazione - a mantenere, ad esempio, il controllo societario (nel caso di società di capitali, solo il possesso nel caso di società di persone) per un periodo non inferiore a cinque anni, essendo sufficiente provare al momento dell'attribuzione, stante l'unicità della causa, il rapporto tra disponente e beneficiario (es. padre e figlia).

2.3 Atti formati all'estero, attribuzioni "informali" e liberalità indirette

Nel caso di **atti relativi ai trust formati all'estero**, gli stessi saranno assoggettati all'obbligo di registrazione laddove siano integrati i requisiti di territorialità dell'imposta di donazione e successione ovvero quando *"comportino il trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali anche di garanzia su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato"*.

Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il disponente sia residente in Italia, i successivi atti di trasferimento ai beneficiari assumeranno rilevanza ai fini dell'imposta di donazione o successione anche con riferimenti ai beni patrimoniali esistenti all'estero (mentre solo con riferimento ai beni esistenti in Italia, se il disponente non risiede in Italia).

Quanto alla **distinzione tra trasferimenti "redditali" e "patrimoniali"**, l'Agenzia richiama la presunzione di cui all'art. 45, comma 4-quater del TUIR, implicitamente fornendo valenza generale a tale criterio.

Ulteriore novità della Circolare è quella concernente il trattamento delle **attribuzioni prive del requisito della forma proprio della donazione tipica** (è il caso, ad esempio, dei bonifici effettuati dal trustee in favore dei beneficiari o di altre forme classificabili tra le **liberalità indirette**).

Secondo l'interpretazione dell'Agenzia, tali attribuzioni "informali" e liberalità indirette potranno essere **registrate volontariamente dal beneficiario** ai sensi dell'art. 56-bis, co.3 del D.Lgs. n.346/1990, con applicazione delle franchigie eventualmente spettanti (applicandosi, in caso contrario e nell'ambito di un eventuale accertamento, il comma 2 dell'art. 56-bis del D.Lgs. n.346/1990).

Sempre sulla scorta di una valenza generale dell'art. 45, comma 4-quater del TUIR, l'Agenzia sembrerebbe aprire, infine, alla possibilità per il beneficiario - anche per periodi d'imposta pregressi - di registrare volontariamente la quota del fondo in trust riferibile alla quota capitale a lui spettante e anticipatamente rispetto all'effettivo trasferimento di essa.

Le considerazioni di



Le linee guida del Fisco sembrano dare apertura ad una modularità circa l'imposizione indiretta. Non vi è infatti dubbio che la posizione è favorevole ad una imposizione ai sensi del TUS "in uscita".

Ma quando si verifica l'"uscita"?

Una lettura puntuale (e teleologica) della circolare pare consentire di valutare tale uscita quando sia "stabile" e quindi anche laddove il beneficiario sia titolare di un diritto pieno ed esigibile.

Sull'argomento seguiranno approfondimenti.

2.4 La posizione dell'Agenzia sulle fattispecie pregresse

La Circolare affronta, infine, la problematica di coloro che abbiano già versato le imposte di donazione e successione al momento della disposizione dei beni in Trust (essendosi affidati, pertanto, alla precedente posizione dell'Agenzia).

Secondo il nuovo orientamento, i **versamenti relativi a c.d. "rapporti esauriti" sono da considerarsi quali a titolo definitivo e nessuna imposta sarà più dovuta al momento dell'effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari**. Occorre tuttavia verificare nel caso specifico i presupposti applicativi.

Più nel dettaglio, si è dinanzi ad un "*rapporto esaurito*" qualora il trasferimento finale:

- a) sia effettuato in favore dei "medesimi beneficiari", e
- b) abbia ad oggetto i "*medesimi beni e diritti sulla base dei quali è stata effettuata la liquidazione e il versamento delle relative imposte in sede di costituzione del trust o di dotazione dei beni o diritti allo stesso*".

In tali fattispecie, trattandosi di versamenti qualificati come "definitivi", non sarà parimenti possibile accedere all'istituto del rimborso delle imposte già versate in sede di disposizione "*anche laddove la base imponibile calcolata al momento delle successive attribuzioni ai beneficiari dovesse risultare inferiore a quella assoggettata a tassazione iniziale*".

Viene fatta salva, tuttavia, la **facoltà per il contribuente di non avvalersi delle disposizioni di cui sopra e presentare istanza di rimborso** qualora integrati i presupposti e i termini di cui all'art.60 del D.Lgs. n. 356/1990.

Nelle **fattispecie di rapporti "non esauriti"**, invece, sarà dovuta l'imposta di donazione o successione al momento del trasferimento finale ai beneficiari, ferma la possibilità di scomputare le imposte già versate in sede di disposizione.

Le considerazioni di


Belluzzo
 INTERNATIONAL PARTNERS

Con riferimento ai trust esistenti alla data del 20 ottobre sarà pertanto necessario verificare **puntualmente** se ci si trovi o meno innanzi alla fattispecie di "rapporto esaurito". In questo modo i *trustees* potranno valutare, secondo convenienza specifica e in ragione del singolo caso, se puntare sulla stabilità futura di beneficiari e beni in trust, secondo le linee guida tracciate dall'Agenzia, o se invece non convenga procedere a presentare istanza di rimborso e/o a ragionare di effettuare una "attribuzione stabile" in favore dei beneficiari.

2.5 Trust liquidatori e di garanzia

La Circolare prende posizione sulla fattispecie dei trust commerciali, chiarendo altresì alcuni dubbi applicativi. Il Fisco afferma che **anche gli atti disposizione di beni in trust aventi causa diversa da quella liberale non sono assoggettati ad imposta regolata dal Tus (successione, donazione, atti gratuiti, vincoli)**.

Più nel dettaglio, per i **trust c.d. "di garanzia"** (vale a dire istituiti "*per tutale l'interesse di uno o più creditori del disponente*"), l'Agenzia chiarisce che gli atti di disposizione saranno assoggettati ad **imposta di registro in misura proporzionale dello 0,5% sul valore della somma garantita** (ai sensi degli artt. 20 e 43, comma 1, lett. f) del D.p.r. N.131/1986).

Gli atti disposizione, sia dei **trust liquidatori** che di garanzia, saranno assoggettati ad imposta di registro (e, laddove applicabili, a quelle ipocatastali) in misura fissa.

Qualora al termine delle operazioni di gestione residuino dei beni (ad es. poiché tutti i creditori sono stati soddisfatti) e gli stessi vengano trasferiti a soggetti terzi, potrà allora trovare applicazione l'imposta di donazione. Nel caso in cui, invece, i beni ritornino nella proprietà del disponente l'imposta di donazione non potrà trovare applicazione per carenza del presupposto oggettivo (i.e. non vi è stato alcun arricchimento in capo al disponente).

2.6 Trust “Dopo di noi”

L’Agenzia delle Entrate, infine, passa in rassegna la normativa afferente ai **trust c.d. “Dopo di noi”**, vale dire quei trust che perseguono *“come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti”*.

Anche per tali tipologie di trust (ma questa volta per esplicita previsione normativa), viene prevista **un’esenzione dall’imposta regolata dal TUS (successioni donazione, atti gratuiti, vincoli) con riferimento agli atti disposizione dei beni**.

Viene ricordato, in tale sede, che l’imposta sulle successioni e donazioni diverrà esigibile solo alla morte della persona disabile e nel caso in cui il patrimonio venga devoluto a terzi. In caso di premorienza del disabile e di retrocessione del patrimonio ai disponenti, non sarà applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni ma quella di registro (e, laddove applicabili, quelle ipocatastali) in misura fissa.

3. IL MONITORAGGIO FISCALE

Per effetto della disciplina del monitoraggio fiscale di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate sono tenuti alla compilazione del **quadro RW** della propria dichiarazione dei redditi per indicare gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto delle attività di natura finanziaria all’estero, ma anche dai soggetti che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, risultino essere i **“titolari effettivi”** dei predetti beni.

Tale obbligo si applica ai **trust fiscalmente residenti in Italia** e ai soggetti fiscalmente residenti di un trust che si qualificano come “titolari effettivi”. Utile a questo proposito che anche in Italia, non solo per i trust, si sta attuando il Registro dei titolari effettivi (del quale abbiamo dato ampio spazio in un update di Settembre 2022, disponibile a richiesta).

A questo proposito, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E/2022 ha fornito chiarimenti, in relazione ai trust, sull’individuazione dei soggetti tenuti ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale. Il Fisco precisa quanto segue.

I **trust** (“trasparenti” e “opachi”) **fiscalmente residenti in Italia** non fittiziamente interposti sono tenuti ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione agli investimenti esteri e alle attività finanziarie estere da essi detenute, a meno che non vi siano **beneficiari effettivi residenti** dell’intero patrimonio dell’entità. In tal caso, il trust sarebbe esonerato dagli obblighi di monitoraggio.

Tuttavia, **se il trust residente è fiscalmente trasparente**, è tenuto a rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale, con l’indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi” residenti. Resta fermo che se sussistono **soggetti residenti titolari effettivi dell’intero patrimonio dell’ente**, quest’ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro RW in quanto l’onere graverà esclusivamente sui titolari effettivi.

Per quanto riguarda i **beneficiari del trust**, invece, ai fini dell’attribuzione dello status di “titolare effettivo”, è rilevante che essi siano **“identificati” o “facilmente identificabili”**, anche indirettamente. A tali fini è necessario che dall’atto di trust o da altri documenti sia possibile, anche indirettamente, l’identificazione di tali soggetti.

Si ritiene, pertanto, che siano soggetti agli obblighi di monitoraggio, secondo la diversa modulazione di seguito riportata, tutti i **beneficiari residenti di un trust estero, anche individuati per “classi”** (ad esempio, gli eredi legittimi del disponente).

Tuttavia, nel caso di un beneficiario residente fiscale italiano di un trust estero, **occorre distinguere a seconda della natura discrezionale o non discrezionale del trust**.

Infatti, i **beneficiari di trust non discrezionali** assolvono pienamente gli obblighi di monitoraggio fiscale e, dunque, indicano il valore

degli investimenti detenuti all'estero dall'entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell'entità stessa.

I **beneficiari di trust discrezionali**, invece, hanno l'obbligo di comunicare, **sulla base delle informazioni disponibili** (laddove, ad esempio, il trustee comunichi la sua decisione di attribuirgli il reddito e/o il capitale del fondo del trust), l'ammontare del credito vantato nei confronti del trust, nonché gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero.

Le considerazioni di



La distinzione tra trust discrezionali e non discrezionali è particolarmente interessante e sembra coniugare alcuni profili sensibili e di riservatezza.

Con riferimento ai **"titolari di interessi successivi"**, ad esempio i "beneficiari di grado secondo" ossia di coloro che diverrebbero beneficiari solo al venire meno dei primi beneficiari, subentrando a questi ultimi, si ritiene che non siano qualificabili come "titolari effettivi" ai fini del monitoraggio fiscale, sempreché non sussistano clausole statutarie o altri atti del trust tali per cui essi possano essere destinatari di reddito o attribuzioni patrimoniali nonostante la presenza di "titolari di interessi antecedenti". Anche rispetto a tali soggetti **assume comunque rilevanza**, nei termini sopra indicati, **l'eventuale attribuzione disposta in loro favore** a discrezione del trustee.

Per permettere ai "titolari effettivi" del trust di adempiere ai suddetti obblighi dichiarativi, il **trustee è tenuto ad individuare**, secondo quanto risulta dagli atti del trust, i **titolari effettivi** degli investimenti e delle attività detenute all'estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri.

Inoltre, l'esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio dovrebbe essere esclusa nel caso in cui la persona possa esercitare - in relazione

alle attività detenute all'estero - un **mero potere amministrativo o dispositivo in esecuzione di un mandato** per conto del soggetto intestatario, o nel caso in cui la persona agisca in qualità di rappresentante legale.

Pertanto, gli obblighi di monitoraggio per le **persone dotate di poteri di rappresentanza, gestione e amministrazione** (ad es. trustee, Settlor e guardiano) **dovrebbero essere esclusi**, in particolar modo nei casi in cui l'obbligo di monitoraggio sussista già in capo al trust o al beneficiario titolare effettivo. Ciò, **nel presupposto che il coinvolgimento del trustee, del disponente e del guardiano, nelle vicende del trust, non si traduca nel possesso o nella detenzione del patrimonio o reddito del trust stesso nei termini sopra specificati**.

4. IVIE & IVAFE

Per effetto delle modifiche operate dalla Legge di Bilancio 2020, rientrano nell'ambito oggettivo dell'IVIE e dell'IVAFA, i soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui al D.L. n. 167 del 1990 per gli investimenti e le attività detenute all'estero.

Quanto al requisito della residenza fiscale dei soggetti passivi dell'imposta, per i trust occorre far riferimento all'articolo 73, comma 3, del Tuir.

L'**IVIE** è dovuta nella misura dello 0,76 per cento in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale diritto, con una franchigia di 200 euro.

A decorrere dal 2020 anche l'**IVAFA** si applica nei confronti dei trust residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, in proporzione alla quota di possesso e al periodo di detenzione. L'imposta è dovuta nella misura del 2 per mille del valore dei prodotti finanziari e fino alla misura massima di euro 14.000.

Per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a trust residenti in Italia l'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 100.

L'IVIE e l'IVAFE non devono essere assolti dai beneficiari di trust opachi in quanto manca il presupposto per l'assolvimento di tali imposte, vale a dire la proprietà dell'immobile o la titolarità di altro diritto reale sullo stesso e/o la detenzione dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di deposito.

CONCLUSIONI

Le linee guida dell'Agenzia delle Entrate destano particolare interesse e consentono di **elaborare un set più organico di best practices operative, sciogliendo di fatto alcuni dubbi di natura fiscale** che potevano, in passato, generare incertezza.

È nostro piacere concludere questa breve disamina con quanto il Fisco ha avvertito la necessità di specificare nella parte introduttiva alla Circolare n. 34/E/2022.

Il nostro Studio è riconosciuto tra i pionieri in Italia della **pianificazione patrimoniale**, anche attraverso i trust, **in piena compliance fiscale**, anche cross-border. Abbiamo sempre sostenuto che l'utilizzo dei trust è materia specialistica che **richiede di operare sia sul piano giuridico, attraverso il diritto privato internazionale, che sul piano fiscale** (ref. Luigi Belluzzo, *Il Wealth Planning*, 2022, Egea Bocconi University). È davvero piacevole, pertanto, vedere che **il Fisco stesso qualifica lo strumento trust** attraverso la piena attuazione della Convenzione dell'Aia (del 1° luglio 1985, che opera in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1992) e ci fornisce una **definizione di trust** che è doveroso qui riprendere:

"[...] detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito "disponente" (o Settlor) – con negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi – trasferisce ad un altro soggetto, definito "trustee", beni (di qualsiasi natura), affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall'atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo."

Parimenti, in modo chiaro, dopo aver ricordato che nella pratica l'elemento essenziale è costituito dalla **segregazione patrimoniale**,

l'Agenzia chiarisce che si riscontrano *"diversi utilizzi dell'istituto che si differenziano per le finalità perseguite, si pensi ad esempio:*

- al **"trust di scopo"**, istituito per il perseguimento di uno specifico e determinato fine individuato dal disponente (affare, attività, ecc.);
- al **"trust familiare"**, istituito con finalità di assistenza o in vista della successione;
- al **"trust Dopo di Noi"**, istituito a favore dei soggetti con disabilità gravi nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 ("Legge Dopo di Noi");
- al **"trust di garanzia"**, istituito per tutelare l'interesse di uno o più creditori del disponente;
- al **"trust liquidatorio"**, istituito per realizzare la liquidazione dell'attivo dei beni del disponente.

Vi sono poi casi nei quali il disponente riveste anche la carica di trustee: in tali ipotesi il trust si definisce "autodichiarato".

Si noti, infine, in che termini anche il Fisco definisce il **trust discrezionale**:

"un trust può essere "discrezionale" nel caso in cui il disponente si riserva la facoltà di nominare in un momento successivo i beneficiari ovvero rimette al trustee o ad un Protector (guardiano) l'individuazione degli stessi, delle loro rispettive posizioni o delle modalità e dei tempi di attribuzione dei benefici".

IL NOSTRO STUDIO

Il nostro Studio è menzionato dalle principali guide professionali internazionali del settore (Legal 500, Chambers, International Tax Review, etc.) quale realtà avente una forte reputazione nell'assistenza ai Private clients, Investitori ed Gruppi societari multinazionali.

Attraverso specifici Focus Teams, svolgiamo una costante attività di ricerca nelle materie di **Wealth, Law, Tax, Finance**, collaborando con Università, Istituti, Think Tanks e Focus Panels con pubblicazioni, eventi e un ruolo attivo in Italia, Regno Unito e nei vari Paesi dove abbiamo le nostre sedi o Desk Internazionali.

Siamo organizzati come **one Firm** che opera all'interno di specifiche giurisdizioni, il che ci rende quale scelta naturale per attività di consulenza a carattere cross-border, dove combiniamo la nostra esperienza di consulenza ai clienti con le nostre qualifiche professionali di *avvocati, solicitors, barristers, tax attorneys, commercialisti, chartered accountants and wealth planners*.

Indipendenti, Internazionali, Multidisciplinari.

Per ulteriori informazioni si prega di visitare il nostro sito web: www.belluzzo.net

DIPARTIMENTO WEALTH


Forniamo consulenza e assistenza professionale, con particolare attenzione alle aree di preservazione degli attivi, della pianificazione del family business, della pianificazione successoria e degli accordi tra familiari. Il tutto a livello domestico, internazionale e cross-border:

- Pianificazione Patrimoniale
- Governance per le famiglie imprenditoriali
- Diritto dei Trusts e Strutturazione Successioni
- Relocation e mobilità internazionale delle persone
- Diritto privato internazionale
- Diritto di famiglia e divorzi
- Contenzioso
- Strutturazione di beni, di business e operazioni di M&A
- Arte, Collezionismo, Yachting e Trophy Assets
- Immobiliare
- Compliance
- Diritto dello Sport
- "Dopo di noi", filantropia e No Profit
- Family Office
- Wealth solutions and concierge

Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento al **vostro partner di usuale riferimento in Belluzzo International Partners** oppure scrivere a studio@belluzzo.net.



Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS



VERONA Vicolo Pietrone, 1/B | MILANO Via Andegari, 4 | LONDON 38, Craven Street
SINGAPORE 101 Cecil Street #14-12 | LUGANO Via Nassa, 60 | ROMA Viale Regina Margherita, 294

